

LE ASSOCIAZIONI SACERDOTALI

Alvaro Del Portillo



BIBLIOTHECA

Per una piú chiara comprensione dell'argomento oggetto di questo studio e delle sue diverse implicazioni d'ordine teologico e giuridico, appare opportuno trattare il tema procedendo per gradi, attraverso cioè la considerazione successiva dei seguenti punti: 1) il fenomeno associativo nella chiesa e il diritto di associazione; 2) le associazioni sacerdotali; 3) diverse specie di associazioni sacerdotali; 4) le associazioni che fomentano la santità dei sacerdoti nell'esercizio del loro ministero; 5) la funzione di vigilanza della gerarchia.

Il fenomeno associativo nella chiesa e il diritto di associazione

Fin dai primi secoli della chiesa molti fedeli hanno sentito la necessità o l'utilità di poter contare anche su di un appoggio associativo, che venisse ad aiutarli nella realizzazione pratica dei loro desideri di una vita spirituale piú profonda e di apostolato¹; sorsero cosí diverse specie di associazioni, come i terzi ordini ecc., che trovarono un loro posto — sia pure sotto il nome improprio *De laicis*, anche se alcune di esse erano esclusive di sacerdoti ed altre ammettevano sia sacerdoti sia laici — nel diritto associativo formulato nella parte terza del libro secondo del codice pio benedettino. Lo sviluppo però del fenomeno associativo nella chiesa, tra la generalità dei fedeli, chierici e laici, si è fatto sentire con particolare

¹ Cfr W. ONCLIN, *Principia generalia de fidelium associationibus*, in *Apollinaris* (1963) 68ss.

intensità e pluralismo negli ultimi cinquant'anni. Senza entrare in un'analisi che ci porterebbe assai lontano dall'oggetto di questo studio, basterà accennare ad alcuni fattori di diversa natura come cause di questo fenomeno: l'accresciuta consapevolezza dell'attiva partecipazione che tutti i fedeli hanno nell'unica missione della chiesa, la rapida diffusione delle idee e dei movimenti di spiritualità per la maggiore facilità delle comunicazioni sociali, lo sviluppo delle associazioni di ogni tipo anche nella vita e nella legislazione civile ecc.

Queste ed altre diverse circostanze d'ordine dottrinale e sociologico hanno senza dubbio contribuito ulteriormente a predisporre gli animi dei fedeli, chierici e laici, verso l'accoglimento e l'esercizio associato dei carismi che lo Spirito Santo non manca di suscitare per il bene dell'intera attività apostolica della chiesa, la cui gerarchia, nel discernere i carismi², cerca di venire incontro anche alle loro necessità d'ordine normativo e giuridico, in modo che anche la legge costituisca un cammino attraverso il quale essi possano venir esercitati³.

Il diritto di associazione non si fonda su una concessione dell'autorità umana, e pertanto non ha la sua origine nel diritto positivo. Si tratta di un vero diritto di tutti i fedeli, connaturale alla loro condizione di uomini e di membri del popolo di Dio. Perciò è un *ius nativum*, un diritto naturale, che risponde alle esigenze umane e cristiane dei fedeli⁴. Il concilio Vaticano II, conscio di questa evidente realtà ecclesiale, ha stimolato tutti i fedeli a prendere coscienza dell'importanza che l'apostolato associato⁵ assume per il bene comune di tutto il popolo di Dio, ed ha ricordato l'intima corri-

² Cfr CONC. VATICANO II, *Lumen gentium* 7, 12.

³ Si veda P. LOMBARDÍA, *Relevancia de los carismas personales en el ordenamiento canónico*, in *Ius canonicum* (1969)101-120.

⁴ Circa la relazione tra diritti umani e diritti dei fedeli, cfr il nostro *Los derechos de los fideles*, in *Ius canonicum* (1971)72ss; P. LOMBARDÍA, *I diritti fondamentali del fedele*, in *Concilium* (1969,8)103ss; P.J. VILADRICH, *Teoría de los derechos fundamentales del fidel*, Pamplona 1969.

⁵ È da tener presente che il decreto *Apostolicam actuositatem* intende la nozione di apostolato come termine comprendente il compimento della missione totale della chiesa da parte di tutti i suoi membri, ognuno naturalmente secondo la propria condizione: « Ad hoc nata est ecclesia ut regnum Christi ubique terrarum dilatando ad gloriam Dei Patris, omnes homines salutaris redemptionis participes efficiat, et per eos mundus universus re vera ad Christum ordinetur. *Omnis navitas Corporis Christi hunc in finem directa apostolatus dicitur quem ecclesia per omnia sua membra, variis quidem modis, exercet* » (CONC. VATICANO II, *Apostolicam actuositatem* 2). Si veda il nostro studio *Laici e fedeli nella chiesa*, Milano 1969, 17ss.

spondenza esistente tra il fenomeno associativo e le stesse esigenze della natura umana: « I fedeli sono chiamati ad esercitare l'apostolato individualmente nelle diverse condizioni della loro vita; tuttavia ricordino che l'uomo, per natura sua, è sociale e che piacque a Dio di riunire i credenti in Cristo per farne il popolo di Dio (cfr 1 Pt 2,5-10) e un unico corpo (cfr 1 Cor 12,12). Quindi l'apostolato associato corrisponde felicemente alle esigenze umane e cristiane dei fedeli e al tempo stesso si mostra come segno della comunione e dell'unità della chiesa in Cristo che disse: *Dove sono due o tre riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro* (Mt 18,20) »⁶.

Lo sviluppo infatti delle forme associative nella chiesa, sia di chierici sia di laici, o di chierici e laici insieme, è stato così forte nel nostro secolo che i canoni 648-725 del *Codex iuris canonici*, entrato in vigore nel 1918, si dimostrarono subito del tutto insufficienti, incapaci, cioè, di offrire una adeguata sistemazione giuridica a non poche realtà ecclesiali d'ordine associativo, diverse dalle associazioni religiose⁷, ma aventi un carattere ed una struttura interdiocesana o universale, e che inoltre appaiono con contenuti teologici ed impegni apostolici vari, diversi sia dai chiamati « Istituti di perfezione » (istituti religiosi ed altri istituti ad essi assimilati)⁸, sia dai soli tre tipi associativi (peraltro di carattere soltanto diocesano o federativo) contemplati nel titolo codiciale *De fidelium associationibus*. Veramente si può dire che « l'esperienza insegna che le norme circa le associazioni contenute nel codice vigente — le quali scendono a troppi dettagli — immediatamente dopo la promulgazione dello stesso codice divennero insufficienti per comprendere i fenomeni associativi sorti sia prima sia poco dopo la promulgazione dello stesso »⁹.

⁶ CONC. VATICANO II, *Apostolicam actuositatem* 18.

⁷ *Codex iuris canonici*, cann. 487-681.

⁸ Cfr *Communicationes*, rivista della pontificia commissione per la revisione del *Codice di diritto canonico* (1970,II)175-176.

⁹ *Communicationes* (1970,II)98. Da notare che il 4 novembre 1918, passati appena sei mesi dall'entrata in vigore del *Codice*, la congregazione concistoriale emanò delle nuove norme riguardanti le relazioni quinquennali che ogni diocesi deve inviare alla Santa Sede. In esse, accanto alle associazioni approvate o erette dall'autorità, vengono menzionate anche le cosiddette *associationes sociales*, circa le quali si chiede « an moderationi et directioni Ordinarii et Apostolicae Sedis subsint » (*AAS*, 1918, 502). E solo due anni dopo, il 13 novembre 1920, la congregazione del concilio dichiarò nella decisione *Corrienten*, che il diritto di associazione, solo implicitamente riconosciuto dal *Codice*, è un vero diritto naturale (*AAS*, 1921, 139).

Che il diritto di associazione sia un diritto naturale sul piano della società civile, è stato sempre difeso dal magistero ecclesiastico¹⁰; tuttavia, nel piano della società ecclesiastica, era appena stato posto in rilievo in precedenza dalla dottrina post-codificiale; di qui il suo interesse e la sua novità. Prima, infatti, molti teologi e canonisti ponevano il principio di socialità soprattutto nella relazione gerarchia-fedeli. La chiesa — si diceva — è una società perché la gerarchia ha un potere di giurisdizione e di ordine rispetto ai fedeli, mentre questi venivano considerati meri soggetti passivi di entrambe le potestà. In tal senso era comune l'affermazione che i doveri dei fedeli nei confronti della gerarchia si riducevano al dovere d'obbedienza e di rispetto¹¹. Individuata la socialità nella sola relazione gerarchica, non bisogna meravigliarsi se le associazioni di fedeli — che venivano trattate dal codice nella parte *De laicis* — fossero considerate come un fenomeno d'organizzazione delle strutture ecclesiali, esistente ad opera della gerarchia ed il cui governo toccava a questa sola. Se i laici venivano considerati come meri membri passivi e tutto ciò che si mette sotto il nome di governo — compresa la cosiddetta potestà economica o dominativa — era proprio della gerarchia nella chiesa, tale posizione non mancava d'essere comprensibile. In definitiva, tale mentalità — per altri versi alquanto vaga e che vigeva nel retroterra delle idee — era conseguenza del fatto di ritenere che la missione della chiesa si identificasse con la missione della gerarchia. Pertanto quando i laici, come membri passivi, quali erano considerati, intervenivano attivamente nella vita della chiesa — apostolato, promozione del culto ecc. — si riteneva che lo facessero come aiuto al clero e come prolungamento della sua missione. E se, come si è detto, si poneva il principio di socialità nella relazione gerarchia-fedeli, ogni fenomeno associativo nella chiesa, logicamente, anche se equivocamente,

¹⁰ Il diritto naturale di associazione è stato ripetutamente affermato nei documenti del magistero, e non v'è alcuna ragione per cui il suo esercizio debba essere limitato nell'ambito della chiesa; cfr specialmente LEONE XIII, *Rerum novarum*, in ASS (1890-1891)664ss; PIO XI, *Quadragesimo anno*, in AAS (1931)186ss; PIO XII, *Sertum laetitiae*, in AAS (1939)643ss; GIOVANNI XXIII, *Mater et magistra*, in AAS (1961)406ss; *Pacem in terris*, in AAS (1963)262ss; CONC. VATICANO II, *Gaudium et spes* 43, 65, 68, 73, 90; *Dignitatis humanae* 1 e 4. Per uno studio di questo diritto nei documenti del magistero, si veda R. KOTHEN, *L'enseignement social de l'église*, Louvain 1949.

¹¹ Cfr il nostro studio *Dinamicità e funzionalità delle strutture pastorali*, nell'opera collettiva *La collegialità episcopale per il futuro della chiesa*, Firenze 1969, 162ss.

era inteso come un modo peculiare di organizzarsi della gerarchia nell'ambito di tale relazione. Da qui la forte dipendenza di fatto e talora di diritto, persino nel regime interno, della maggioranza di tali associazioni rispetto all'autorità ecclesiastica, specialmente in relazione al parroco o all'ordinario.

Per quanto concerne concretamente le associazioni sacerdotali, sembra necessario tener presente che durante il tempo dei lavori preparatori del codice era in pieno vigore la restrizione imposta dall'enciclica *Pascendi* ad ogni tipo di *conventus sacerdotales*, come misura prudenziale per ovviare ai grandi mali che erano sorti in seguito alla crisi modernista¹². Anche se detta enciclica non viene citata tra le fonti dei singoli canoni « De associationibus » del *Codice di diritto canonico*¹³, non sembra azzardato pensare che gli elaboratori tenessero gran conto di tale proibizione, come appare anche dalla cautela con la quale sono stati redatti i canoni.

Di fronte alla concezione sul diritto associativo prevalentemente contenuta nel *Codice di diritto canonico* dell'anno 1917, e secondo la quale l'atto costitutivo di un'associazione compete esclusivamente alla gerarchia¹⁴, l'ulteriore approfondimento dottrinale del tema è arrivato nel concilio Vaticano II a riconoscere il diritto di associazione non come facoltà giuridica concessa dall'autorità (e che avrebbe perciò la sua origine soltanto nel diritto positivo) ma invece come un vero e proprio diritto fondamentale di tutti i fedeli, chierici e laici. Essi, infatti, possono dare vita ad un'associazione nella chiesa in virtù della confluenza delle loro libere volontà, sempre che sia per il raggiungimento di fini legittimi ed evidentemente nel rispetto della costituzione gerarchica del popolo di Dio.

Già nello schema preparatorio *De fidelium associationibus* del concilio Vaticano II, si leggeva il seguente testo: « È proprio dell'uomo e gli compete come un vero diritto naturale, fondare peculiari associazioni con altri uomini, per conseguire determinati fini, che mirino al bene comune dei soci e di altre persone. Anche la chiesa, dai

¹² Cfr B. PRIMETSHOFER, *Il principio di associazione nel diritto canonico*, in *Concilium* (1969,8)120ss.

¹³ Ciò nondimeno, il testo della *Pascendi* appare raccolto in *Codicis iuris canonici fontes*, vol. III. Per quanto concerne, in concreto, la restrizione dei *conventus*, cfr p. 722.

¹⁴ Cfr *Codex iuris canonici*, cann. 684ss. « Fidelium associationes, uti iam inuimus, vitam habent per erectionem canonicam vel saltem per approbationem ab ecclesiastica auctoritate datam » (S. DE ANGELIS, *De fidelium associationibus*, Napoli 1959, I, 7).

primi tempi della sua istituzione, favorì molte associazioni di fedeli »¹⁵. Ciò fu confermato e meglio specificato nella successiva elaborazione del decreto *Apostolicam actuositatem*, nel quale venne raccolto tutto il materiale precedente sulle associazioni di fedeli. Considerando i *modi* proposti circa il n. 19, ove viene enunciata la libertà di associazione¹⁶, si rileva che ad un padre conciliare che desiderava fosse stabilito che, prima di costituirsi un'associazione, fosse richiesta l'approvazione dell'autorità ecclesiastica, la commissione competente rispose così: « Qui si tratta in genere anche delle associazioni per le quali non si richiede l'approvazione né la facoltà di fondarle da parte della gerarchia. Pertanto non si modifica il testo approvato »¹⁷; anzi, nella risposta ad altri *modi* si ribadisce che non basterebbe enunciare questo diritto con le formule *fas sit* o *facultas*, perché si tratta veramente di un diritto: *est revera ius*¹⁸.

Per le stesse ragioni, il diritto fondamentale di associazione è stato riconosciuto dal concilio Vaticano II anche ai presbiteri:

« Vanno anche tenute in grande considerazione e diligentemente incoraggiate le associazioni che, in base a statuti riconosciuti dall'autorità ecclesiastica competente, fomentano — grazie a un modo di vita convenientemente ordinato e approvato e all'aiuto fraterno — la santità dei sacerdoti nell'esercizio del loro ministero, e mirano in tal modo al servizio di tutto l'ordine dei presbiteri »¹⁹.

Infatti, come ebbe a esprimersi la commissione conciliare *De disciplina cleri* a proposito delle associazioni sacerdotali: « Non si può negare ai presbiteri ciò che il concilio, tenendo conto della dignità della persona umana, dichiarò proprio dei laici, poiché risponde al diritto naturale »²⁰.

¹⁵ Poliglotta Vaticana 1962, 3.

¹⁶ « Debita cum auctoritate ecclesiastica relatione reservata, ius est laicis associationes condere et moderari conditisque nomen dare » (CONC. VATICANO II, *Apostolicam actuositatem* 19).

¹⁷ *Schema decreti de apostolatu laicorum*, 20.X.1965, Poliglotta 1965, 101.

¹⁸ *Ivi*, 101-102. Per un'esposizione più completa delle diverse reazioni al testo conciliare, cfr il nostro *Ius associationis et associationes fidelium iuxta concilium Vaticanum II doctrinam*, in *Ius canonicum* (1968)5ss.

¹⁹ CONC. VATICANO II, *Presbyterorum ordinis* 8.

²⁰ « Non potest negari presbyteris id quod laicis, attenta dignitate naturae humanae, concilium declaravit congruum, utpote iuri naturali consentaneum » (*Schema decreti de presbyterorum ministerio et vita. Textus recognitus et modi*, Poliglotta Vaticana 1965, 68).

Le associazioni sacerdotali

Nonostante quanto abbiamo esposto in precedenza, si potrebbe forse obiettare che i presbiteri, incorporati mediante l'ordinazione all'*ordo presbyterorum*, diventano, per l'incardinazione, membri di un *presbyterium* diocesano — manifestazione concreta della fraternità sacramentale che unisce tutti i sacerdoti sotto la diretta dipendenza del vescovo diocesano. È stato perciò affermato da alcuni che un vincolo associativo — a carattere sia diocesano sia sopradiocesano — costituirebbe perlomeno un inutile duplicato del vincolo già esistente fra i sacerdoti.

Tale ragionamento sembra non considerare la necessaria distinzione, che esiste e deve necessariamente rispettarsi, tra la funzione ministeriale del chierico e l'ambito privato della sua vita personale. Non va infatti dimenticato che

« il chierico, e concretamente il presbitero, è incorporato mediante il sacramento dell'ordine all'*ordo presbyterorum*, e con ciò è costituito, per diritto divino, cooperatore dell'ordine episcopale. Nel caso dei presbiteri diocesani questa funzione ministeriale si concretizza, secondo una modalità stabilita dal diritto ecclesiastico, attraverso l'incardinazione (che assegna il presbitero al servizio di una chiesa locale, sotto l'autorità del rispettivo ordinario) e la missione canonica (che gli conferisce un ministero determinato nell'unità del presbiterio, con a capo il vescovo). Pertanto, è chiaro che il presbitero dipende dal suo ordinario — mediante un vincolo sacramentale e giuridico — in tutto ciò che si riferisce all'assegnazione degli incarichi pastorali, alle direttive dottrinali e disciplinari che dovrà seguire nell'esercizio del ministero, alla congrua retribuzione economica di cui ha bisogno, a tutte le disposizioni pastorali emanate dal vescovo per la cura d'anime, il culto divino e le prescrizioni del diritto comune relative ai diritti ed agli obblighi conseguenti allo stato clericale.

« Ma assieme a tutti questi necessari rapporti di dipendenza — che concretizzano giuridicamente l'ubbidienza, l'unità e la comunione pastorale che il presbitero deve osservare con cura verso il proprio ordinario —, vi è, nella vita del presbitero secolare, anche un legittimo ambito personale di autonomia, di libertà e di responsabilità personali.

« In questo ambito, il presbitero ha gli stessi diritti e gli stessi doveri di qualsiasi altra persona nella chiesa, e in tal modo è nettamente differenziato sia dalla condizione giuridica del minore (cfr CIC, canone 89), sia dalla condizione del religioso, il quale ha rinunciato, con la professione religiosa, all'esercizio di tutti o di parte di questi diritti personali.

« Per tali motivi, il sacerdote secolare — nei limiti generali imposti dalla morale e dai doveri del suo stato — può disporre e decidere liberamente di tutto ciò che si riferisce alla sua vita personale (spirituale, culturale, economica ecc.), sia individualmente che in forma associata. Ciascuno di essi è libero di provvedere alla propria formazione culturale d'accordo con le proprie inclinazioni o capacità. Con la stessa libertà, ciascuno di essi può

avere le relazioni sociali che preferisce, e ordinare la propria vita come meglio crede, a patto che compia sempre tutti i doveri del suo ministero. Ognuno è libero di disporre dei suoi beni personali come ritiene più giusto in coscienza. E a maggior ragione, ognuno è libero di seguire, nella propria vita spirituale e ascetica e nelle pratiche di pietà, i suggerimenti dello Spirito Santo, scegliendo, fra tanti mezzi che la chiesa consiglia o permette, quelli che considera più confacenti alle sue circostanze personali»²¹.

Durante i lavori che portarono all'elaborazione del decreto *Presbyterorum ordinis* venne anche chiesto da parte di alcuni padri conciliari che tutte le associazioni sacerdotali dipendessero esclusivamente dal proprio vescovo nella rispettiva diocesi. Tale proposta, però, non poté essere accolta, perché, oltre a non rispettare la summenzionata distinzione tra ministero e statuto personale, la costituzione di un'associazione, che abbia come moderatore lo stesso ordinario, può facilmente essere causa di divisioni tra il clero, tra quei sacerdoti, cioè, che appartengono all'associazione diretta dal vescovo — e che possono quindi sentirsi più uniti ad esso — e gli altri che scelgono liberamente altri tipi di associazione o preferiscono non aderire a nessuna associazione: esisterebbe così il pericolo che l'appartenenza a tale associazione venisse intesa da alcuni come un modo di far cosa gradita al proprio vescovo, più che come mezzo per trovare un aiuto per la propria vita personale. Né la convenienza di tale tipo di associazione viene suggerita dal fatto stesso che il vescovo è considerato *perfector* delle persone raccomandate alla sua cura pastorale²²: infatti il vescovo è qualificato come *perfector* non solo dei chierici, ma anche di tutti gli altri fedeli della propria diocesi²³. Ora, è evidente che il vescovo non può — non ha infatti né il tempo né la possibilità di farlo — essere moderatore di tutte le associazioni esistenti nella diocesi, che peraltro hanno molte volte un carattere sopradiocesano. Non si vede, perciò, alcuna ragione, in virtù della quale debba applicarsi alle sole associazioni

²¹ J. ESCRIVÁ DE BALAGUER, *Colloqui*, Milano 1969, 17-18; cfr A. GARCÍA SUÁREZ, *La unidad de los presbíteros*, nell'opera collettiva *Los presbíteros: ministerio y vida*, Madrid 1969, 229ss; J. HERVADA - P. LOMBARDÍA, *El derecho del pueblo de Dios*, Pamplona 1970, I, 329ss; A. DEL PORTILLO, *Laici e fedeli*, 17ss.

²² Cfr CONC. VATICANO II, *Christus Dominus* 15.

²³ « Qua perfectores, episcopi clericorum suorum, religiosorum et laicorum sanctitatem, secundum suam cuiusque peculiarem vocationem, promovere studeant, memores quidem se teneri ad exemplum sanctitatis praebendum, in caritate, humilitate et vitae simplicitate » (CONC. VATICANO II, *Christus Dominus* 15).

sacerdotali una regolamentazione non valida per le altre associazioni. D'altra parte, la parola *perfector* usata nel decreto *Christus Dominus* viene riferita non all'esercizio di una potestà di giurisdizione, ma alla funzione esemplare che spetta ai vescovi nelle proprie diocesi, in virtù della quale « sono tenuti a dare essi per primi esempio di santità, nella carità, nell'umiltà e nella semplicità della vita »²⁴.

L'appartenenza, poi, ad un *presbyterium* diocesano non è da considerarsi come un'associazione di chierici, ma piuttosto come una forma di organizzazione del ministero, sorta in virtù dell'incardinazione, che è, con la successiva missione canonica, il modo secondo il quale viene ordinatamente assegnata ad ogni chierico una funzione specifica nel multiforme ed allo stesso tempo unico ministero gerarchico della chiesa.

Da ciò si deduce che il diritto fondamentale di associazione può venire legittimamente esercitato da parte dei presbiteri:

a) *nelle associazioni civili*, purché siano consone con la natura e le esigenze dello stato clericale. Infatti, i chierici possono liberamente iscriversi alle associazioni costituite secondo l'ordinamento civile (culturali, ecc.), purché esse non siano tali da venire sconsigliate o proibite a qualsiasi buon cristiano (per ragioni di moralità o perché contrarie all'insegnamento della chiesa, come succedrebbe nel caso delle società teosofiche, marxiste ecc.)²⁵; ed inoltre purché il fine che esse si prefiggono o i mezzi che adoperano non siano incompatibili con la missione e le norme disciplinari proprie dello stato clericale, come sarebbero le associazioni di carattere mercantile, sindacale o politico²⁶;

b) *nelle associazioni costituite in seno alla chiesa*, che possono perseguire finalità diverse, sempre entro l'ambito della missione specifica della chiesa, e delle quali parleremo in seguito.

Diverse specie di associazioni sacerdotali

Le associazioni sacerdotali, come del resto anche le altre associazioni di fedeli costituite in seno alla chiesa, nascono generalmente

²⁴ Da notare che nel decreto *Presbyterorum ordinis* si evitò l'uso della parola *perfector*, anche se ciò era stato chiesto in una proposta di emendamento: cfr *Schema decreti de presbyterorum ministerio et vita. Textus recognitus et modi*, mod. 57.

²⁵ Cfr *Codex iuris canonici*, can. 684 § 2.

²⁶ Cfr *Codex iuris canonici*, can. 139 § 3 e 142; Risposta della congregazione del concilio, 15 marzo 1920, in *AAS* (1920)138.

dalla libera iniziativa dei suoi membri, ed appaiono perciò come gruppi spontanei sorti per perseguire in comune un fine proprio. Come abbiamo già accennato, il concilio Vaticano II ha riconosciuto ampiamente il diritto di associazione dei sacerdoti, che possono quindi costituire associazioni od aderire a quelle già esistenti, purché i loro statuti abbiano ricevuto qualche riconoscimento da parte della competente autorità ecclesiastica. A questo riguardo, nel decreto *Presbyterorum ordinis*²⁷ è stato volutamente adoperato il termine *recognitis* — *statuti riconosciuti* — per significare i modi secondo i quali tale riconoscimento può avere luogo. La parola *recognitis*, infatti, non comporta necessariamente l'esigenza di una approvazione in senso giuridico, ma va interpretata come concessione del *nihil obstat* — o indicazione di eventuali correzioni — da parte dell'autorità, che terrà doveroso conto dei fini dell'associazione ecc. Infatti, nella fase di elaborazione del decreto *Presbyterorum ordinis* era stato proposto da due padri conciliari che gli statuti delle associazioni sacerdotali venissero sempre *approvati* dall'autorità, per evitare i pericoli provenienti da alcune associazioni di sacerdoti costituite in paesi comunisti²⁸. Attese queste ragioni, la commissione conciliare elaboratrice del decreto accolse la petizione, considerandola rispondente ad un criterio prudenziale, ma usò la parola *recognitis*, per non imporre indiscriminatamente il requisito dell'approvazione: esiste, perciò, una vasta serie di possibilità, che va dalla semplice ricognizione degli statuti alla lode o approvazione (con o senza il decreto formale), fino all'erezione dell'associazione sacerdotale da parte del vescovo o della stessa Santa Sede:

« infatti le associazioni (delle quali si tratta nel decreto *Presbyterorum ordinis*, n. 8) hanno un proprio *iter* giuridico, che generalmente comincia con l'approvazione del vescovo e finalmente perviene spesse volte all'approvazione da parte della stessa Santa Sede »²⁹.

Ed inoltre nei documenti preparatori del testo conciliare si afferma che « queste associazioni possono non solo essere interdiocesane... ma diffondersi anche in molte nazioni »³⁰.

²⁷ CONC. VATICANO II, *Presbyterorum ordinis* 8.

²⁸ Cfr *Schema decreti de presbyterorum ministerio et vita. Textus recognitus et modi*, mod. 130, 69.

²⁹ *Ivi*.

³⁰ *Ivi*, mod. 132, 69.

In fondo, quello che conta — in ordine alla dovuta prudenza pastorale ed al diritto — è che nessuna associazione sacerdotale, di carattere sia pubblico sia privato, possa prescindere dalla necessaria relazione con la gerarchia. Se si tratta di una vera associazione, costituita, cioè, con questo carattere, con un'organizzazione interna e con statuti propri, è necessario, come abbiamo già detto, che questi vengano riconosciuti, che cioè ricevano almeno il *nihil obstat* da parte dell'autorità competente: il vescovo, per le associazioni di regime soltanto diocesano, e la Santa Sede per le associazioni di carattere interdiocesano o universale. Precisamente, questo riconoscimento degli statuti da parte della competente autorità ecclesiastica comporta alcuni importanti vantaggi, e cioè: *a)* garantisce, da una parte, che non possa venir costituita in alcun luogo un'associazione con delle finalità illegittime: a carattere sindacale o politico o come gruppo di pressione ecclesiale che cerchi d'imporre la propria opinione al vescovo diocesano o alla conferenza episcopale circa il regime pastorale ecc.; *b)* d'altra parte, evita qualsiasi causa di sospetto od un atteggiamento di diffidenza da parte dell'autorità ecclesiastica circa le forme associative del clero secolare, nelle quali — come abbiamo già accennato — generalmente non coincidono nella stessa persona il *munus* di vescovo diocesano e quello di moderatore dell'associazione.

Quanto ai cosiddetti gruppi spontanei di sacerdoti, va rilevato che, se essi desiderano costituirsi come associazione, devono adempiere il requisito del riconoscimento degli statuti. Se invece non hanno o non vogliono avere dei veri e propri statuti, la loro attività va considerata come attività personale e propria dei singoli membri, e l'autorità ecclesiastica dovrà regolarsi nel senso che ciò che è permesso o proibito al sacerdote singolo, è anche permesso o proibito a più sacerdoti uniti tra sé. Perciò tali gruppi spontanei potranno essere incoraggiati, permessi od anche proibiti a seconda della loro rispettiva natura.

Le considerazioni esposte riguardo ai gruppi spontanei valgono ugualmente per il diritto di riunione: i sacerdoti possono liberamente riunirsi tra sé con le stesse condizioni indicate per la costituzione di un gruppo. Anzi, queste riunioni sacerdotali vengono caldamente incoraggiate nel decreto *Presbyterorum ordinis*³¹. Tuttavia bisognerà sempre tener conto che se una riunione od associazione si prefigge fini inique, contrari cioè alla dottrina, alla mo-

³¹ CONC. VATICANO II, *Presbyterorum ordinis* 8.

rale o alla disciplina della chiesa, detta riunione o associazione non può pretendere di avere alcun grado di legittimità, né invocare a favor suo il diritto naturale di riunione o di associazione: non può, infatti, dirsi mai legittima la *conspiratio plurium in malum*.

Da quanto abbiamo succintamente esposto, si può concludere che le disposizioni conciliari hanno superato largamente la normativa contenuta nel *Codex iuris canonici*, secondo il quale solo si ammettevano tre specie di associazioni: i terzi ordini, le confraternite e le pie unioni. Fondamento di questa divisione era il fine perseguito dalle associazioni. La nuova coscienza circa le virtualità del fenomeno associativo, sorta con la vita stessa della chiesa e messa in luce dai documenti del recente concilio ecumenico, sembra richiedere tra l'altro che venga abbandonato il criterio di divisione *ratione finis*, che si dimostra ogni giorno più insufficiente, per sostituirlo con un altro meglio rispondente alle mutate condizioni ed esigenze delle associazioni. Questo criterio, a nostro giudizio, dovrebbe essere la relazione di ogni iniziativa od associazione con l'autorità ecclesiastica. Si avrebbe così una gamma di possibilità: dal semplice esercizio occasionale del diritto di riunione o la costituzione informale di gruppi spontanei, che cadono sotto la vigilanza generale dell'autorità competente, alle associazioni formalmente approvate o erette, o quelle i cui statuti siano stati semplicemente riconosciuti.

Per finire, sembra necessario accennare brevemente al problema della personalità canonica dei diversi tipi di associazione. Infatti, secondo il vigente *Codex iuris canonici*³², le associazioni di fedeli acquistano la personalità giuridica nella chiesa *soltanto* mediante il decreto formale di erezione concesso dal superiore competente. Ora, e prescindendo da altri dettagli — l'erezione ha solitamente come effetto il fatto che i beni dell'associazione diventano ecclesiastici, e ciò non sempre sarà opportuno — bisognerà tener conto che il riconoscimento del diritto di associazione comporta l'esigenza di provvedere ai mezzi tecnico-giuridici attraverso i quali esso possa esercitarsi in maniera varia e adeguata. Per quanto concerne il problema che abbiamo posto, la dottrina canonica non ha mancato d'interessarsi, proponendo diverse soluzioni. Esse coincidono però sostanzialmente nella richiesta che, oltre al riconoscimento della personalità pubblica, venga anche prevista nel diritto canonico, come lo è nel diritto civile, l'esistenza di una personalità

³² *Codex iuris canonici*, can. 687.

giuridica di diritto privato per determinati enti ed associazioni, senza che ciò comporti che i loro eventuali beni debbano diventare ecclesiastici³³; in modo, quindi, che ad essi venga riconosciuta la necessaria capacità nell'ordinamento canonico, senza che ne consegua la loro completa integrazione nell'organizzazione ufficiale delle strutture ecclesiastiche. In questa maniera si rispetterebbe il diritto di associazione, anche privato; lo si potrebbe disciplinare per evitare eventuali abusi, e non mancherebbe di essere sempre assicurato l'intervento della competente e pubblica autorità ecclesiastica nelle cose veramente sostanziali.

Le associazioni che favoriscono la santità dei sacerdoti nell'esercizio del proprio ministero

Tutti i fedeli, anzi tutti gli uomini chiamati da Dio alla chiesa, sono stati fatti partecipi della vocazione universale alla santità, che consiste nella perfezione della carità. Questo è perciò il fine che perseguono sia personalmente sia collettivamente: « è chiaro dunque a tutti, che tutti i fedeli di qualsiasi stato o grado sono chiamati alla pienezza della vita cristiana e alla perfezione della carità »³⁴.

Questa vocazione alla santità assume però una modalità tutta speciale per il presbitero che, in virtù del sacramento dell'ordine e del ministero in esso ricevuto, deve cercare la santità proprio nel più perfetto adempimento dei doveri ministeriali inerenti al sacerdozio³⁵.

C'è nella preghiera sacerdotale di Gesù una frase che riassume in modo mirabile l'esigenza e la natura della spiritualità del sacerdote: « Per loro io sacrifico me stesso, affinché essi pure vengano immolati per la verità »³⁶. Il modello (e più ancora, giacché si tratta di un'imitazione-incorporazione) di questa spiritualità non si può trovare che in Cristo, ed in modo particolare in quell'azione suprema del sacerdozio di Cristo, che è il sacrificio della croce, perpetuato nell'eucaristia.

³³ Cfr W. ONCLIN, *De personalitate morali vel canonica*, in *Acta conventus internationalis canonistarum*, Poliglotta Vaticana 1970, spec. 151ss; P. LOMBARDÍA, *Persona jurídica en sentido lato y en sentido estricto*, *ivi*, 163ss.

³⁴ CONC. VATICANO II, *Lumen gentium* 40.

³⁵ Cfr CONC. VATICANO II, *Presbyterorum ordinis* 12-14; *Lumen gentium* 41.

³⁶ *Gv* 17,19.

Sarebbe falsa qualsiasi contrapposizione tra ministero sacerdotale e vita spirituale del sacerdote, ed essa potrebbe solo provenire dal fatto che non si sia capita una delle due cose, o forse tutt'e due. Tale contrapposizione non è mai esistita nei sacerdoti santi, che hanno trovato nell'esercizio del ministero un'esigenza della propria vita spirituale, e nella vita spirituale uno stimolo per il ministero pastorale.

La vita spirituale personale del sacerdote dev'essere soprannaturalmente proporzionata al ministero: una genuina spiritualità sacerdotale deve portare precisamente a cercare la propria santità nel fedele adempimento della specifica funzione ministeriale ricevuta, in unione col vescovo e con gli altri sacerdoti, ed in servizio di tutti i fedeli senza alcuna eccezione. Il fatto stesso di essere destinato — e consacrato — al ministero sacerdotale, crea parimenti l'esigenza di una salda vita di pietà personale: alcune di queste pratiche vengono comandate dalla gerarchia ecclesiastica, altre sono consigliate, ma per la maggior parte vengono lasciate alla libera iniziativa di ognuno.

Bisogna dire in primo luogo che non è credibile che un'intensa vita spirituale personale sia refrattaria al culto, all'orazione pubblica, all'amministrazione dei sacramenti, all'attenzione pastorale. Qualsiasi forma di spiritualità che impedisse od ostacolasse ad un fedele cristiano l'adempimento dei doveri del proprio stato, sarebbe, per quel cristiano e fintanto continuasse ad avere quei doveri, una spiritualità disordinata, sconveniente, contraria alla volontà di Dio.

D'altra parte — e si tratta di un fatto che l'esperienza multi-secolare ha provato e continua a provare con dolorosa continuità, precisamente quando la vita spirituale del sacerdote è scarsa — quando manca la pietà personale, quando non c'è una vera lotta ascetica, il primo a soffrirne, a volte in modo radicale, e con conseguenze che trascendono di gran lunga la vita personale del sacerdote, è il suo stesso ministero sacerdotale, il suo servizio al popolo di Dio come ministro del sacerdozio gerarchico di Cristo:

« infatti, se è vero che la grazia di Dio può realizzare l'opera della salvezza anche attraverso ministri indegni, ciò nondimeno Dio, ordinariamente, preferisce manifestare le sue grandezze attraverso coloro i quali, fattisi più docili agli impulsi e alla direzione dello Spirito Santo, possono dire con l'apostolo, grazie alla propria unione con Cristo e santità di vita: *Ormai non sono più io che vivo, bensì è Cristo che vive in me (Gal 2,20)* »³⁷.

³⁷ CONC. VATICANO II, *Presbyterorum ordinis* 12.

Si tratta, dunque, di conseguire — con la grazia e con la libera risposta personale — un'unità di vita, nella quale ministero e vita spirituale personale si fondano armonicamente e si compenetrano, in modo che l'uno e l'altra si sostengano reciprocamente e crescano alla pari³⁸.

Per aiutare i sacerdoti nella ricerca di questa santità ed unità di vita, i sommi pontefici hanno consigliato ripetutamente le associazioni sacerdotali³⁹. Di questa esortazione — come già abbiamo visto in precedenza — si è fatto eco anche il concilio Vaticano II⁴⁰.

Inoltre, tra le proposizioni fatte dall'assemblea generale del sinodo dei vescovi nel 1971, pubblicate per mandato del papa, il 30 novembre dello stesso anno, si contiene la seguente raccomandazione:

« Sono anche da incoraggiare le associazioni sacerdotali, le quali, nello spirito della comunione ecclesiale, riconosciute dalla competente autorità ecclesiastica, " grazie a un modo di vita convenientemente ordinato e l'aiuto fraterno " (PO 8) cercano di promuovere gli scopi propri alla loro funzione, nonché " la santità nell'esercizio del ministero " (PO 8).

« È auspicabile che, per quanto è possibile, siano cercati quei modi, anche se riescano alquanto difficili, con i quali le associazioni, che eventualmente dividano il clero in varie fazioni, possano essere ricondotte alla comunione e alla struttura ecclesiale »⁴¹.

Le ultime parole trascritte mostrano che, nei nostri giorni, il diritto di associazione è stato fatto oggetto di abusi da parte di taluni sacerdoti, con la conseguente divisione nel clero ed il pericolo di rottura del vincolo di comunione ecclesiastica. È ben noto, infatti, che purtroppo in alcuni luoghi sono stati organizzati gruppi di sacerdoti di chiara tendenza politica e sindacale o con il desiderio non nascosto di costituirsi in autentici gruppi di pressione, per ottenere — con deviazioni di forma e spesso anche di fondo — riforme inadeguate o false nella stessa struttura della chiesa, o per imporre i propri punti di vista in ciò che concerne il lavoro pastorale che devono esercitare i ministri sacri. Da questo, però, non segue che debba considerarsi in crisi lo stesso diritto fonda-

³⁸ Per un'esposizione più dettagliata di questo argomento, cfr il nostro *Escritos sobre el sacerdocio*, Madrid 1970, 67ss e 123ss.

³⁹ Cfr PIO X, *Haerent animo*, in ASS (1908)375-376; PIO XII, *Menti nostrae*, in AAS (1950)682 e 698; GIOVANNI XXIII, *Sacerdotii nostri primordia*, in AAS (1959)551; PAOLO VI, *Sacerdotalis coelibatus*, in AAS (1967)689.

⁴⁰ Si veda il testo corrispondente alla nota 19.

⁴¹ SINODO DEI VESCOVI, *Il sacerdozio ministeriale*, Poliglotta Vaticana 1971, 28.

mentale di associazione: si tratta solo, come vedremo nella esposizione della funzione di vigilanza, che in qualsiasi caso appartiene alla gerarchia, di ordinare il legittimo esercizio di questo diritto, riprovando con la dovuta energia le manifestazioni viziate che esso possa assumere.

Infine, sembra opportuno segnalare, sia pure in modo generale, che le associazioni sacerdotali difficilmente potranno compiere la loro funzione di aiutare i sacerdoti nella ricerca della santità attraverso l'esercizio del proprio ministero — e di regola neanche esse verranno accettate — se si limitassero a proporre ai loro membri alcune pratiche di pietà che si sovrappongono a ciò che è la vita normale del sacerdote. Pensiamo, invece, che — nel rispetto della grande varietà di forme e di carismi che lo Spirito Santo suscita — le associazioni saranno di grande aiuto ai sacerdoti nella misura in cui esse contribuiranno a raggiungere le mete sopra indicate, e cioè nella misura in cui effettivamente promuovano nei loro membri la ricerca della santità nell'esercizio del proprio ministero, in un vincolo di carità fraterna con il vescovo e con gli altri sacerdoti, particolarmente con coloro che fanno parte dello stesso *presbyterium*, facilitando così l'unità di vita, per la quale, evidentemente, sono anche necessarie le pratiche personali di pietà.

La funzione di vigilanza della gerarchia

Abbiamo già detto⁴² che, in genere, sembra opportuno, anzi desiderabile, che non coincidano nella stessa persona la funzione di vescovo diocesano e quella di moderatore dell'associazione sacerdotale. Ciò non significa in modo alcuno che la pubblica autorità ecclesiastica debba disinteressarsi dello stato di un'associazione, sia per appoggiarla sia per correggere eventuali abusi.

Per quanto concerne le associazioni che abbiano ottenuto l'approvazione od erezione da parte della gerarchia, la loro dipendenza dalla competente autorità verrà regolata dalle norme comuni del diritto che si riferiscono alle associazioni.

Riguardo invece alle associazioni sacerdotali che non abbiano ottenuto tale formale approvazione giuridica od erezione — perché non la desiderano o perché non abbiano ancora raggiunto un grado sufficiente di sviluppo — come anche riguardo ai gruppi sacerdo-

⁴² Cfr nota 2.

tali che non abbiano statuti e alle semplici riunioni sacerdotali, è evidente che in tutti questi casi possono essere applicate ai chierici le stesse disposizioni stabilite per i laici dal concilio Vaticano II:

« Spetta alla gerarchia promuovere l'apostolato (dei laici), fornire i principi e gli aiuti spirituali, ordinare l'esercizio dell'apostolato medesimo al bene comune della chiesa e vigilare affinché la dottrina e l'ordine siano rispettati »⁴³.

In questo testo appaiono chiaramente segnalati due aspetti complementari: da una parte, la funzione di promozione, chiara applicazione del principio di sussidiarietà⁴⁴, che consisterà nel favorire lo sviluppo delle associazioni e nel prestare loro i principi e gli aiuti spirituali nella misura in cui esse ne abbiano bisogno; da un'altra la funzione di vigilanza per far cessare eventuali abusi che siano contrari al bene comune, alla buona dottrina od al retto ordine.

Per quanto si riferisce al primo dei due aspetti suaccennati — la funzione di promozione — per le associazioni sacerdotali basterà generalmente che l'autorità mostri la propria conformità con l'iniziativa, rivedendo gli statuti con opportuna sollecitudine ed indicando in modo costruttivo le correzioni che appaiono veramente necessarie; a tutto questo potrebbe aggiungersi, qualora ciò sembri opportuno, la lode o raccomandazione dell'associazione. Sarebbe che altro non sia necessario, almeno come norma generale, giacché sarà difficile che esse abbiano bisogno di un cappellano, assistente ecclesiastico o direttore spirituale, come può invece avvenire nelle associazioni di laici. Sembra infatti logico che i sacerdoti che desiderino costituire un'associazione siano autosufficienti per soddisfare queste necessità ed ordinarle nei propri statuti.

Il secondo aspetto — la funzione di vigilanza propriamente detta — dovrà partire dal principio che ciò che è permesso o proibito ad ogni singolo sacerdote, è parimenti permesso o proibito a più sacerdoti uniti tra di loro da un vincolo associativo. Perciò, la funzione di vigilanza — che non va confusa con l'assunzione del regime interno dell'associazione — ha un contenuto essenzialmente negativo: evitare cioè che l'attività dell'associazione possa attentare contro il bene comune, o rendere difficile il compimento

⁴³ CONC. VATICANO II, *Apostolicam actuositatem* 24.

⁴⁴ Cfr J.L. GUTIÉRREZ, *El principio de subsidiariedad y la igualdad radical de los fideles*, in *Ius canonicum* (1971)418ss.

degli obblighi propri dei chierici, o essere causa di deviazioni in materia dottrinale (circa la natura del sacerdozio ministeriale, circa il fine proprio della chiesa ecc.).

Alle considerazioni esposte si possono ancora aggiungere alcune precisazioni. In primo luogo, e dato che la possibilità di associarsi o di riunirsi costituisce per tutti i fedeli un *ius nativum* o diritto fondamentale, ne segue che l'autorità competente, agendo sempre con la dovuta prudenza, deve adoperare tutti i mezzi a sua disposizione per facilitare il cammino alle associazioni che perseguono un fine retto. Perciò, all'obbligo delle associazioni sacerdotali di sottomettere i propri statuti alla revisione dell'autorità gerarchica competente, corrisponde da parte di essa il dovere di procedere a codesta revisione entro i termini stabiliti, e di concedere il *nihil obstat* o indicare le eventuali correzioni che debbano farsi, con la conseguente possibilità di ricorso da parte dell'associazione, qualora essa si consideri danneggiata. Se il tribunale amministrativo od il superiore — nel caso che il ricorso sia gerarchico — dà ragione all'associazione, l'autorità che prima rifiutò il proprio consenso dovrà rispettare tale decisione, non limitarsi, cioè ad accettarla solo formalmente, mentre forse oppone, allo stesso tempo, difficoltà di altro genere. Altrimenti esisterebbe il pericolo che una iniziativa buona, sorta precisamente per aiutare i sacerdoti nella ricerca della santità, nell'esercizio del ministero e nella più delicata comunione con la gerarchia, potrebbe veder compromessa la propria esistenza ed efficacia di fronte al pericolo di trovarsi in una situazione di conflitto con l'autorità.

In secondo luogo, abbiamo già visto come una delle proposte del sinodo dei vescovi del 1971 si riferisca all'esistenza di gruppi di sacerdoti che possono essere fonte di divisione tra il clero. Sembra che queste parole facciano chiaro riferimento ad alcuni gruppi contestatori di sacerdoti che si sono costituiti con diverse finalità: petizione smisurata di riforme nello statuto e nel ministero sacerdotale, intervento dei sacri ministri in attività politiche o sindacali, diffusione di gravi errori dottrinali e disciplinari ecc. Di fronte a questi casi, l'azione della gerarchia appare chiaramente determinata dalla sua funzione di tutela del bene comune. Non può infatti dimenticarsi che la missione di coloro che governano la chiesa viene configurata come un servizio o *diaconia*, e che questo servizio consiste unitamente alle necessarie e desiderabili disposizioni interiori — precisamente nel fedele compimento dei diritti-doveri inerenti al *munus*: con la necessaria prudenza pastorale, ed insieme

con fermezza, qualora ciò venga richiesto dalle circostanze, adoperando i mezzi previsti dal diritto per questi casi⁴⁵.

Conclusione

Nei nostri giorni, il fenomeno associativo si sta manifestando con grande vigore, anche tra i sacerdoti. Non c'è dubbio che, nel quadro, insieme alle luci appaiano anche ombre, ma già dal primo momento va esclusa qualsiasi riduzione semplicistica. Infatti, non ogni manifestazione associativa è corretta per il solo fatto che essa si presenti sotto l'apparenza di esercizio di un diritto fondamentale dell'uomo e del cristiano: apparenza diciamo, perché le manifestazioni viziate o deviate non possono in modo alcuno considerarsi come esercizio di un diritto. Non sarebbe tuttavia nemmeno logico concludere da ciò che qualsiasi associazione può comportare un pericolo e deve quindi guardarsi con diffidenza. Ragionando in questo modo, si dovrebbero tagliare tutti gli alberi di un bosco, perché c'è sempre la possibilità — più o meno remota — che qualcuno voglia servirsi di uno di essi per impiccarsi.

Per queste ragioni, il diritto di associazione non è qualcosa che comincia e finisce negli individui che desiderano unirsi ad altri per raggiungere un obiettivo comune. Dato che si esercita nella società — nel caso presente, nella chiesa — questo diritto di ogni persona si ripercuote in tutti i membri della società, che devono rispettarlo negli altri, ed in modo speciale nell'autorità, che ha come funzione, in questo campo, di discernere i carismi, approvare ciò che è buono e riprovare con la dovuta energia ciò che è cattivo.

Sarà così possibile che molti sacerdoti, attraverso l'aiuto che ricevono da associazioni, si sentano spinti ed accompagnati nella lotta per raggiungere la santità personale ed il perfetto compimento del ministero pastorale. Il che sarà di beneficio per tutto l'*ordo presbyterorum* e l'intero popolo di Dio.

⁴⁵ Cfr. J. HERRANZ, *Autorità, libertà e legge nella comunità ecclesiale*, nell'opera collettiva *La collegialità episcopale*, 97ss.